

28612-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/02 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

composta da:

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Gaetano De Amicis
Riccardo Amoroso
Benedetto Paternò Raddusa
Stefania Riccio - Relatore -

Sent. n.sez. 515
UP - 05/04/2022
R.G.N. 39640/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
RM , nato ad X il X 1965,
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21/03/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
della sentenza per intervenuta prescrizione

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato quella di condanna a pena di giustizia pronunciata nei confronti di **MR** dal Tribunale di Cassino il 3 marzo 2015, per il reato di cui all'art. 570 cod. pen.

L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 570, comma 2, cod. pen., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore **CAR** omettendo di corrispondere al coniuge separato **LC** il contributo fissato per il mantenimento come stabilito dal Tribunale di Cassino con sentenza del 14 maggio 2003.

2. Con il proposto ricorso **MR**, a mezzo del difensore avv. Giancarlo Corsetti, deduce, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 570 cod. pen.

Erroneamente la Corte ha respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Muovendo dal presupposto argomentativo che, in presenza di contestazione aperta, con indicazione, cioè, del solo termine iniziale, qualora nel corso del giudizio sia emerso che la condotta omissiva si è protratta dopo l'esercizio dell'azione penale, la permanenza del reato venga a cessare alla data della sentenza di primo grado la Corte di appello non ha tuttavia considerato che, in data 17 gennaio 2010 - come da certificazione anagrafica versata in atti - **CAR** ha compiuto la maggiore età.

Esula invero dal tenore della contestazione - e non può essere quiconsiderata - la diversa condotta dell'omissione del contributo in favore del figlio maggiorenne inabile al lavoro.

3. Con requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale **Ciro Angelillis** ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolare di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d. l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Considerato in diritto

1. Il motivo è fondato.

2. Dalla struttura della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen. - oggetto di addebito - si evince che il reato è integrato dalla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori.

Al contrario, è fuori dallo spettro applicativo della norma la mancata corresponsione delle necessarie provvidenze in favore dei figli maggiorenni che non siano inabili al lavoro, ossia portatori di una totale e permanente inabilità lavorativa, anche se studenti. Ciò perché l'onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto delle obbligazioni previste dalla legge civile.

La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, in ipotesi, potrà sussistere, semmai, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 388 cod. pen. sempreché ricorrano i requisiti di struttura da tale norma previsti, da individuarsi nel compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi di cui si tratta (Sez. 6, n. 895 del 25/11/1993, dep. 1994, Cavallaro, Rv. 196946).

3. Tanto premesso, nel caso in scrutinio, dalla certificazione anagrafica versata in atti risulta che, in data 17 gennaio 2010, il figlio del ricorrente, CAR, avente diritto alla prestazione, divenne maggiorenne. Dunque da tale momento, cessata la permanenza, ha avuto inizio la decorrenza del termine prescrizione che è pari ad anni sei, elevati ad anni sette e mesi sei per effetto degli atti interruttivi, costituiti, da ultimo, dalle sentenze di condanna.

Il reato si è conseguentemente estinto per prescrizione in data 17 luglio 2010 e dunque, come dedotto dalla difesa, la causa estintiva avrebbe dovuto essere rilevata, in difetto di cause di proscioglimento più favorevoli aventi caratteri di evidenza - non emergenti dagli atti e per vero nemmeno dedotte - nella sentenza impugnata.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 05/04/2022

Il Consigliere estensore

Stefania Riccio



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

